

Il commercialista telematico

IVA 2009: APPROVATI I MODELLI

a cura di Antonio Gigliotti

L'Agenzia delle Entrate, **con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2009**, ha provveduto alla approvazione dei **modelli di dichiarazione IVA/2009 concernenti l'anno 2008**, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2009 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del **modello IVA 74 bis con le relative istruzioni**. Anche quest'anno i nuovi moduli, presenti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni e il relativo provvedimento, presentano numerose novità. Vediamo quali.

Approvati nuovi modelli dichiarazione annuale Iva 2009

Il **15 gennaio 2009**, l'Agenzia delle Entrate con un provvedimento direttoriale ha provveduto ad approvare i nuovi modelli di dichiarazione annuale IVA da utilizzare nel 2009.

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione modulistica, i modelli approvati sono quattro e cioè:

- **il modello IVA/2009** composto:
 - dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - dai quadri VA, VC, VD, VE, VF, VG, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

- **il modello VR/2009**, richiesta di rimborso:

Il commercialista telematico

- riservato ai contribuenti che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile relativa all'anno 2008;
- **il modello IVA 26 LP/2009,**
 - con il prospetto delle liquidazioni periodiche;
- **il modello IVA 74-bis,** modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa:
 - riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da utilizzare per l'anno d'imposta 2009.


Novità del modello di dichiarazione IVA

Anche quest'anno i moduli in questione sono stati oggetto di modifiche o presentano delle novità.

Nello specifico, le maggiori **novità del modello di dichiarazione IVA/2009** riguardano:

➤ **nel quadro VA:**

- l'istituzione del **rigo VA8** (sezione 1) per segnalare le spese per l'acquisto, le importazioni e l'impiego di telefoni cellulari, per i quali l'imposta assolta è stata detratta in misura superiore al 50%;



		Totale imponibile	Totale imposta
VA8			
	Acquisti apparecchiature	1	2
	Servizi di gestione	3	4
		,00	,00
		,00	,00

- l'istituzione del **rigo VA 46** (sezione 4) di una casella per identificare le società non operative e consentire la corretta gestione del credito IVA;

Il commercialista telematico

VA46 Società non operative

1

Tale casella è finalizzata a **consentire la corretta gestione del credito IVA annuale** alla luce delle limitazioni introdotte dall'art. 30, comma 4, Legge n. 724/1994, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Questa disposizione, infatti, prevede, tra le altre cose, che **per le società e gli enti non operativi l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione Iva non è rimborsabile, né cedibile, né utilizzabile in compensazione cosiddetta "orizzontale"**.

➤ nel quadro VE:

⇒ l'inserimento del nuovo **campo 5 del rigo VE34**, rigo riservato all'indicazione dell'ammontare delle operazioni con applicazione del reverse charge.

In tale campo, infatti, devono essere **ricomprese**, oltre alle cessioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. d), DPR n. 633/72, imponibili per opzione, anche le cessioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, n. 8-ter, lett. b), DPR n. 633/72 per le quali, a decorrere dal 01.03.2008, trova applicazione il meccanismo del reverse charge

➤ nel quadro VF:

→ la modifica del **rigo VF16**, prima destinato agli acquisti effettuati da soggetti minimi in franchigia (regime abrogato), ora riservato all'indicazione degli acquisti da contribuenti che hanno **optato per il nuovo regime dei "minimi"**;

Il commercialista telematico

➤ nel quadro VH:

- in corrispondenza dei campi a debito, la previsione di **una casella** che dovrà essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato regolarizzazioni ai sensi dell'art. 13 del dlgs n. 472/97;
- l'introduzione di **una casella nel rigo VH13** relativo al versamento dell'acconto, al fine di conoscere le modalità di calcolo adottate dal contribuente;
- l'integrazione (sezione 2) di due righi corrispondenti ai dodici mesi dell'anno per i versamenti con il modello F24 speciale per le cessioni di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario;

➤ nel quadro VL:

- ⇒ nuovi righi inerenti la liquidazione IVA di gruppo. Per effetto di quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, dal 1° gennaio 2008 non è consentito alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo di trasferire il proprio credito dell'anno precedente.

Allo scopo di consentire un'efficace rappresentazione (e controllo) della situazione creditoria sottoposta alle sopra indicate limitazioni, **nella dichiarazione annuale IVA/2009 è stata introdotta una sezione per l'indicazione dell'eccedenza detraibile rinveniente dall'anno precedente:**

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2007 o credito annuale non trasferibile (*)		.00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		.00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

Tale sezione ha l'obiettivo di far emergere, mediante la compilazione dei **rigi VL8, VL9 e VL10**, l'eccedenza che può concorrere alla

Il commercialista telematico

determinazione dell'imposta a saldo per il 2008, da riportare nel successivo **rigo VL26**:

VL26 Eccedenza credito anno precedente /...
,00

➤ nel **quadro VO "Opzioni"**

→ è stato **eliminato il rigo VO15 riguardante il regime della franchigia** di cui all'art. 32-bis, DPR n. 633/72, soppresso a decorrere dal 2008.

→ sono stati inseriti:

✓ i **nuovi rigi VO24 e VO25** riservati alla **comunicazione dell'opzione** rispettivamente **per:**

- la determinazione forfetaria del reddito da parte delle società di persone e srl costituite da imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1094, Finanziaria 2007;

VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, L. 27/12/2006, n. 296) Opzione 1

- la determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse di cui all'art. 1, comma 423, Finanziaria 2006;

VO25 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, L. 23/12/2005, n. 266) Opzione 1

✓ il **nuovo rigo VO33** contenente la **casella da barrare** da parte dei **contribuenti che, in possesso dei requisiti per rientrare nel regime dei minimi dal 2008, hanno optato per il regime ordinario a decorrere da tale anno:**

VO33 CONTRIBUTENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, L. 244/2007) Opzione 1

Il commercialista telematico

Presentazione dichiarazione IVA 2009

Secondo la normativa vigente **la dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata)** va presentata, **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **entro il 31.07.2009** (non è stata, infatti, data, per il momento, attuazione alla prospettata unificazione delle scadenze delle dichiarazioni al 30 settembre).

DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA

Si precisa che la presentazione della **dichiarazione in forma autonoma** interessa solo i seguenti casi:

- ✓ società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- ✓ soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2008 (ciò interessa, ad esempio, la società di persone cessata il 12.12.2008, senza messa in liquidazione);
- ✓ società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo;
- ✓ curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa;
- ✓ soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72);
- ✓ soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72);

Il commercialista telematico

- ✓ particolari soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- ✓ soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo tra l'1.1.2009 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2008, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti.

Antonio Gigliotti

10 Febbraio 2009